REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere
Anna ZANELLA	Referendario-relatore

nel giudizio iscritto al n. 2625 del registro di segreteria sul conto n. 28152 dell'agente contabile, in qualità di economo della COMUNITA' COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA, per l'esercizio finanziario 2021, reso dall'agente contabile TINKHAUSER HEIDI

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 7 maggio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario Anna Zanella, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer e l'avv. Mirko Guarienti;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 8/2026 il magistrato designato all'esame del conto dell'agente contabile in qualità di economo della Comunità Comprensoriale Valle Pusteria reso, per l'esercizio 2021, dall'agente contabile, Tinkhauser Heidi, e iscritto al n. 2625 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l'esame dello stesso.

Al riguardo, ha precisato che, seppur in sede di giudizio di responsabilità

conclusosi con sentenza di cessazione della materia del contendere n. 29/2023 l'agente contabile avesse rifuso l'intero importo contestato, il conto non poteva comunque essere dichiarato irregolare, alla luce dell'illecito utilizzo di alcuni buoni di spesa per usi personali.

2. La Procura regionale, in sede di conclusioni, pur condividendo le argomentazioni svolte dal Giudice istruttore, ha evidenziato ulteriori profili di criticità emersi dall'esame del conto giudiziale.

Nello specifico, con riferimento al conto giudiziale di cui in epigrafe, ha rilevato che (i) non è stata acquisita la documentazione necessaria ai fini della verifica della legittimità delle anticipazioni, delle modalità di reintegro del fondo economale e delle restituzioni di cassa; (ii) le ulteriori spese elencate nei conti sono inammissibili in quanto programmabili e prive di urgenza.

Ha evidenziato l'assenza delle verifiche trimestrali ex art. 223 TUEL e della relazione di cui all'art. 139, comma primo, c.g.c.

Ha, pertanto, concluso chiedendo che venisse dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale in epigrafe e, in subordine, l'integrazione istruttoria nei termini indicati.

3. L'Amministrazione non ha depositato alcuna memoria in vista dell'udienza.

L'agente contabile, Heidi Tinkauser, si è costituita con il patrocinio degli avv.ti Mayr e Guarienti, evidenziando che non sussiste alcun ammanco patrimoniale attesa la rifusione dell'importo contestato nel giudizio di responsabilità e chiedendo, quindi, il discarico o comunque, in subordine,

accertata l'assenza di ammanco, il rigetto di ogni eventuale richiesta di addebito o condanna, con compensazione delle spese processuali.

4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità di un conto reso da un agente contabile nei cui confronti è già stato azionato un giudizio di responsabilità, conclusosi con sentenza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere per integrale rifusione del danno contestato.

Al riguardo, va evidenziato che il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità hanno *causa petendi* e *petitum* non coincidenti. Infatti «*diversi sono il titolo giuridico e il provvedimento richiesto al giudice nel giudizio di responsabilità, rispettivamente, diritto al risarcimento del danno erariale e relativa condanna, e diritto alla restituzione delle somme mancanti e relativa condanna restitutoria; (...)*» (ex *multis* sez. Piemonte, sentenza n. 306/2025).

Il fatto che i due giudizi operino su piani separati è desumibile anche dal contenuto dell'art. 150 c.g.c. che, all'ultimo comma, dispone che l'estinzione del giudizio di conto non estingua l'azione di responsabilità.

Si può, quindi, sostenere che, qualora nell'ambito di tali giudizi siano stati dedotti fatti tra loro coincidenti, non è preclusa la definizione del giudizio di conto celebrato successivamente a quello di responsabilità.

La peculiarità del caso di specie risiede nel fatto che l'ammanco, così come accertato e quantificato nel giudizio di responsabilità, è stato rifuso dall'agente contabile (cfr. sez. Bolzano, sentenza n. 29/2023: «*Occorre preliminarmente osservare che sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, a seguito del versamento, da parte della*

convenuta, in favore della Comunità Comprensoriale Valle Pusteria dell'intero importo del danno contestato dalla Procura regionale, come rappresentato nella parte in fatto.»; cfr. atto di citazione dd. 07.03.2023 introduttivo del giudizio n. 2341: *«Ai fini della quantificazione del danno, occorre tenere conto dell'avvenuta restituzione da parte della sig.ra TINKHAUSER, come comunicato dall'amministrazione di appartenenza, dell'importo di euro 3.417,51 per buoni indebitamente utilizzati (nota prot. Cdc. n. 1064 sub doc. n. 7 e nota prot. Cdc. n. 169 sub doc. n. 8).»)*

La restituzione dell'importo contestato non esime, però, questo Collegio dal dichiarare l'irregolarità del conto giudiziale in oggetto per violazione dei principi di veridicità, attendibilità e correttezza della rendicontazione contabile, a seguito del pagamento, da parte dell'economo, di buoni aventi finalità meramente private (cfr. provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare dd. 23.11.2022).

4.1. Con riferimento agli ulteriori profili di irregolarità sollevati dalla Procura Regionale nella propria memoria conclusiva, occorre rilevare che gli stessi riguardano precipuamente il – lacunoso - contenuto del regolamento sulla contabilità vigente *ratione temporis*.

In altre parole, le questioni sollevate dalla Procura in punto di ammissibilità delle ulteriori spese elencate nei conti attengono alla non chiarezza/non completezza delle disposizioni regolamentari.

A tal proposito si rileva che l'art. 21, comma quarto, del regolamento sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comprensoriale n. 38 del 29.11.2016, modificato con successiva deliberazione n. 35 del

19.12.2017 e in vigore dal 01.01.2018, disponeva che «*L'economo/il subeconomo è autorizzato, sotto la sua responsabilità, a provvedere al pagamento in contanti di spese minute e di qualsiasi genere, le quali abbiano attinenza a servizi istituzionali della Comunità Comprensoriale e ciò fino ad un importo massimo di Euro 500,00 lordi*.».

Si trattava di una disposizione molto ampia che consentiva il pagamento di spese di qualsiasi genere, attinenti ai servizi istituzionali della Comunità Comprensoriale, purché l'importo non superasse la somma di euro 500,00.

Ebbene, nel caso di specie, con riferimento all'elenco prodotto dalla Procura (pagg. 8-12 delle conclusioni) si discute di spese *di qualsiasi genere* che non superano i 500,00 euro.

Seppur tali spese siano conformi al regolamento, non si può fare a meno di rilevare che tale previsione era particolarmente ampia in quanto ancorava la legittimità della spesa alla precipua verifica del rispetto di un tetto massimo.

Si apprende, quindi, con favore la circostanza dell'adozione di un nuovo regolamento sulla contabilità, approvato con deliberazione n. 30 del 09.12.2025 in vigore dal 01/01/2026, che, secondo quanto rappresentato dalla Procura, «*non riproduce più il comma 4 del vecchio art. 21 ma elenca correttamente all'art. 26 rigorosamente il catalogo delle spese economali ammissibili.*» (pag. 8 conclusioni).

Il predetto nuovo regolamento ha anche espressamente definito le modalità di reintegro del fondo di anticipazione (cfr. art. 22, comma 6, primo periodo: «*Il fondo di anticipazione economale è reintegrabile durante l'esercizio previo rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato per la*

regolarità dal responsabile del servizio finanziario.»), superando, quindi, le ulteriori criticità evidenziate dalla Procura nella propria memoria conclusiva in ordine all'assenza di disciplina sul punto.

Si rileva, poi, che la mancanza delle deliberazioni di Giunta relativa alle anticipazioni non impedisce di desumere indirettamente l'importo delle predette, come tra l'altro evidenziato dalla Procura stessa (pag. 5 conclusioni: *«(...) l'importo dell'anticipazione risulta conoscibile solo indirettamente dai conti giudiziali*») e, pertanto, non è necessaria una rimessione in istruttoria al fine di acquisire tale documentazione.

Infine, l'assenza delle verifiche trimestrali di competenza dell'organo di revisione economico-finanziaria e della relazione di competenza degli organi di controllo interno non può ritenersi imputabile all'agente contabile (cfr. Sez. Veneto, sent. n. 82/2025 con specifico riferimento alla relazione degli organi di controllo interno: «*Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., questa non risulta prodotta, ma tale carenza non può essere addebitata all'agente contabile bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.*»)

5. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare irregolare il conto in epigrafe indicato. Ad ogni buon conto, considerata la rifusione dell'ammanco patrimoniale (in parte in seno al procedimento disciplinare e in parte nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 29/2023 di questa Sezione), ritenuta tale circostanza pacifica tra le parti e presupposta nella relazione del Magistrato istruttore, si può dichiarare l'assenza di addebito in

capo all'agente contabile (cfr. *a contrariis* Sez. Piemonte, sentenza 206/2025 dove è stata pronunciata la condanna dell'agente contabile che, però, non aveva ancora rifuso la somma accertata in sede di giudizio di responsabilità).

6. In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere compensate.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara irregolare senza addebito il conto giudiziale in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

L'estensore	**Il presidente**
Anna Zanella	Enrico Marinaro
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 19.05.2026

Il funzionario
Tamara Mosconi
(firmato digitalmente)